



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N°113 del 20 Gennaio 2026

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

Si allega il **Comunicato Ufficiale n.297/AA** relativo al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n.234 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sigg.ri Andrea VENA, Valentina VOLPENTESTA e della società A.S.D. Castrovillari Calcio.

2. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 19.01.2026, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- Avv. Carlo	ROTUNDO	PRESIDENTE;
- Avv. Valerio	CARVETTA	COMPONENTE;
- Avv. Fabio	IIRITANO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito;

RECLAMO n. 33 della società A.S.D. JUVENILIA ROSETO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 104 dell'08.01.2026 (squalifica del calciatore Camara Pa Modou fino al 04.03.2026).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RITENUTO CHE

La Società A.S.D. Juvenilia Roseto ha proposto reclamo avverso la squalifica del calciatore Camara Pa Modou in relazione alla gara del 03/01/2026 Juvenilia Roseto – Nuova Roggiano 2020, valevole per il campionato di Prima Categoria, girone A.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: *"per reiterato comportamento minaccioso nei confronti dell'arbitro durante e a fine gara"*.

La reclamante chiede l'annullamento o, in subordine, una riduzione della sanzione contestando che il tesserato ha protestato in modo agitato, ma non ha proferito frasi offensive all'indirizzo del direttore di gara, anche perché non parla la lingua italiana; non ha tentato di aggredire il direttore di gara, in quanto allontanato dal campo dai compagni per evitare che la situazione potesse degenerare; né, a fine gara, ha impedito all'arbitro di accedere agli spogliatoi.

Secondo la dinamica descritta nel referto ufficiale di gara, che costituisce piena prova - ex art.61 comma 1 C.G.S. circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione delle gare -, appare fondata la qualificazione offerta dal Giudice Sportivo di reiterato comportamento minaccioso, posto in essere con azioni ingiuriose e irriguardose.

Valutate le modalità complessive della condotta del calciatore, la Corte non ravvisa i presupposti per poter rimodulare la squalifica.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 297/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 234 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrea VENA, Valentina VOLPENTESTA e della società ASD CASTROVILLARI CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Andrea VENA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Castrovillari Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere lo stesso corrisposto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, al calciatore sig. Rodrigo Ariel Izco la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 399-2024/25 del 28.7.25, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 30.7.2025;

Valentina VOLPENTESTA, all'epoca dei fatti presidente dotata di poteri di rappresentanza della società Castrovillari Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere la stessa corrisposto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, al calciatore sig. Giuseppe Candilio la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 398-2024/25 del 28.7.25, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 29.9.2025;

ASD CASTROVILLARI CALCIO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati il sig. Andrea Vena e la sig.ra Valentina Volpentesta;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Andrea VENA,
 - Sig.ra Valentina VOLPENTESTA,
 - Società ASD CASTROVILLARI CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig.ra Valentina Volpentesta;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Andrea VENA,
 - 3 (tre) mesi di inibizione per la Sig.ra Valentina VOLPENTESTA,

- € 350,00 (tercentocinquanta/00) di ammenda e penalizzazione di 2 (due) punti in classifica da scontarsi nel campionato di competenza della s.s. 2025/2026 per la società ASD CASTROVILLARI CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 GENNAIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina